



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Nuovo Ordine degli Avvocati BENVENUTA PRESIDENTE

di **Tommaso Servetto**

Dopo tante traversie, proroghe, nuove leggi professionali e interpretazioni giurisprudenziali, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha un nuovo Presidente.

Ancora una volta è una Signora.

Dopo Michela Malerba, che per la prima volta nella nostra storia ha rotto il fronte maschile alla presidenza degli avvocati torinesi, il consesso dell'Ordine ha nominato un nuovo presidente: l'Avvocato Simona Grabbi.

Vorrei esprimere la gratitudine degli avvocati torinesi a Michela Malerba, e mia personale, per l'impegno che negli anni ha profuso per la categoria e anche per avermi consentito di vincere la mia scommessa quando, quasi 20 anni fa, le pronosticai che sarebbe stata la prima donna Presidente.

Grazie per tutto Miki!

Benvenuta Simo!

Alla nuova Presidente, che chiamo avvocato ri-

servando i termine di avvocata a ben altre figure, l'augurio di buon lavoro nel gravoso impegno che la aspetta per i prossimi quattro anni, pregandola di mettere a disposizione di tutta la categoria, ma specialmente per i più giovani, il suo entusiasmo, la sua abnegazione, la sua volontà senza scoraggiarsi mai a fronte delle, purtroppo, immancabili delusioni che il quotidiano le offrirà.

La nostra categoria altro non è che uno spaccato della popolazione e, come questa, ritiene di avere solo diritti, pretese, richieste, risposte ma di senso civico del dovere non se ne parla.

Alla Presidente chiedo di avere pazienza dedicandole una perla del mio nonno che mi suggeriva la pazienza "con la passienza la feuja 'd moré a diventa seda" (con la pazienza la foglia di gelso diventa seta) perché di gelsi tra i nostri iscritti ve ne

sono molti ma auspico che con il suo insegnamento possano diventare finissima seta.

Avrà l'arduo compito di proseguire nel proficuo lavoro iniziato nelle precedenti consiliature per dissipare le innumerevoli difficoltà in cui naviga oggi l'avvocatura bistrattata e, a volte, disprezzata a causa di qualche mela marcia che si trova in qualsiasi cesta di mele.

Abbia a cuore e attenzione per il Consiglio di Disciplina, di cui immeritatamente faccio parte, perché è una delle funzioni fondamentali per il recupero della credibilità e della stima dell'avvocatura che è un bene prezioso e indispensabile alla cura della giustizia.

Vorrei congratularmi anche con tutti i neo consiglieri ricordando loro che l'elezione a componenti del Consiglio non è una patacca da mettere sul curriculum ma è un impegno

ANNO IX N. 3 - GIUGNO 2019 In questo numero

■ Penale

- Omicidio stradale **Pagina 2**
- Avvocato e falsa testimonianza **Pagina 3**
- Massime **Pagina 3**

■ Civile

- Amministratore di sostegno e trasfusioni **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

nell'interesse della categoria che vanno a rappresentare.

Si sa che nell'ambito del Consiglio non tutti hanno votato per l'Avv. Grabbi (ci sono fughe di notizie dal Conclave, figuriamoci dall'Ordine!), perché vi erano altri candidati altrettanto stimabili e apprezzabili, ma ora si dimentichi la campagna elettorale e si lavori uniti

nel Consiglio.

Avete eletto una Presidente volenterosa, caparbia, capace, seria, disponibile, gentile, garbata e ... non guasta mai anche carina; statele vicino nel suo impegno perché, mi insegnava il nonno "tote, vigne e giardin a venta guardeje da davzin" (ragazze, vigne e giardini occorre guardarli da vicino).

Intelligenza artificiale e intelligenza emotiva: l'avvocato empatico

di **Flavio Campagna**

Il tema dell'avvocato empatico nasce dall'esigenza di dare una risposta alla domanda su quale figura di avvocato vogliamo essere in un mondo del diritto che rischia di essere dominato in futuro dall'intelligenza artificiale.

L'intelligenza artificiale è un settore dell'informatica, nato negli anni 50, con l'obiettivo di riprodurre attraverso programmi informatici attività umane intelligenti, quali meccanismi di apprendimento e ragionamento, visione e azioni fisiche. Oggi questi programmi elaborano processi di ragionamento razionale e mettono a punto comportamenti razionali.

La preoccupazione che l'intelligenza artificiale possa bastare e così supplire all'attività dell'uomo/avvocato è seria. Come ha infatti ricordato Elena Appendino (che insieme a me e Daniela Stalla ha parlato di avvocato empatico all'ultimo salone del libro), la Commissione Europea per l'efficacia della giustizia (CEPE) ha emanato la "Carta Etica europea per l'uso della intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia penale". Trattasi di linee guida per l'uso della i.a. fra le quali spicca il principio di garanzia dell'intervento umano che dovrebbe precludere un approccio alla giustizia penale caratterizzato da eccessivi automatismi o standardizzazioni delle decisioni.

L'intelligenza artificiale non è un mostro da combattere, ma una risorsa che dobbiamo imparare a governare anche per evitare che un giorno ci sostituisca: l'idea di una macchina in toga, ancorché fantascientifica, non è poi così sgradita ad alcuni protagonisti dell'amministrazione della giustizia.

Il centro del processo, però, è e deve rimanere la persona.

Di qui il ruolo fondamentale nel nostro "mestiere" dell'intelligenza emotiva definita da Da-

niel Goleman come la capacità di monitorare i propri sentimenti e quelli altrui al fine di raggiungere obiettivi. Una capacità che si declina in abilità psico-relazionali: l'abilità di percepire, valutare ed esprimere un'emozione; l'abilità di accedere ai sentimenti e/o crearli quando facilitano i pensieri; l'abilità di capire l'emozione e la conoscenza emotiva; l'abilità di regolare le emozioni per promuovere la crescita emotiva e intellettuale.

Daniel Goleman individua cinque caratteristiche fondamentali dell'intelligenza emotiva, che ogni uomo codifica interiormente: la consapevolezza di sé, necessaria per produrre risultati a partire dal riconoscimento delle proprie emozioni; il dominio di sé, che ci consente di utilizzare i nostri sentimenti per un fine; la motivazione, ossia l'importanza di scoprire il vero e profondo motivo che spinge all'azione; l'abilità sociale, alla base della convivenza umana perché aiuta a capire i movimenti che accadono tra le persone; l'empatia, ovvero la capacità di sentire gli altri entrando in un flusso di contatto.

Vorrei soffermarmi su quest'ultima caratteristica: perché un avvocato dovrebbe esercitare l'empatia?

Perché capire le emozioni altrui è fondamentale nel nostro "mestiere": ci consente di praticare un ascolto attivo che aiuti l'altro ad esporre come sta vivendo la situazione.

Gli avvocati lavorano nel conflitto. Gestire un conflitto senza conoscere il ruolo che la nostra intelligenza emotiva vi gioca è come andare in bicicletta pedalando con un piede solo (le ultime considerazioni sono di Daniela Stalla).

Nel processo penale, quando Tizio viene da te, ti porta un pezzo della sua esistenza, quella

parte della sua vita che ha subito un attacco: privato della libertà, catapultato in un processo che ha un inizio e spesso non ha una fine ben delineata (e quando viene scritta la parola fine è un'altra bella questione). Cerca qualcuno che gli creda, ti dà la sua versione ed aspetta di capire cosa ne pensi, poi ti chiede quando esce, poi ti chiede quanto rischia, poi magari quando è un po' che è in carcere ti dice che gli altri che hanno commesso reati più gravi dei suoi sono già fuori. Inizia insomma per lui e per le persone che gli stanno intorno una nuova dimensione di vita: strappato dal suo ambiente e scaraventato in una nuova realtà che stravolge l'esistenza sua e dei suoi familiari. Ne consegue ansia, incertezza, la sensazione di essere entrati in un tunnel di cui non si vede l'uscita. L'avvocato diventa fonte di rassicurazione. Sin dall'inizio della vicenda, deve prefigurarsi tutti i possibili scenari e mettere in atto tutte quelle strategie che gli consentiranno di condurre il suo assistito fino al miglior risultato possibile o meglio a quello che insieme decideranno sarà il migliore possibile.

Deve saper garantire, oltre a esperienza e competenze, ascolto, comprensione e orientamento perché come scriveva Piero Calamandrei molti anni fa, quando l'intelligenza emotiva non era ancora neppure stata immaginata: "Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l'avvocato no. L'avvocato non può essere un puro logico, né un ironico scettico, l'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie". (P. Calamandrei)

Omicidio stradale e revoca della patente: la Corte Costituzionale dice no

di Marino Careglio

Corte Costituzionale, sentenza 17 aprile 2019, n. 88, Presidente Lattanzi, Relatore Amoroso

La Corte costituzionale si è recentemente occupata con tale sentenza, su impulso del Tribunale di Roma e del Tribunale di Torino, di varie questioni riguardanti la disciplina dei reati stradali contro la persona, innovando solo in minima parte un quadro normativo severo.

In particolare, i Giudici remittenti hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 590-quater cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e di equivalenza dell'attenuante speciale contemplata dagli artt. 589-bis e 590-bis, settimo comma, cod. pen. (ovvero quando l'evento non è conseguenza esclusiva dell'azione o omissione del colpevole) rispetto alle aggravanti specifiche previste dai reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e lesioni personali stradali (590-bis c.p.);

b) dell'art. 222, commi 2 e 3-ter, cod. strada, nella parte in cui, in caso di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, prevedono rispettivamente la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca;

c) dell'art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cui alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. consegue in ogni caso la revoca della patente di guida.

La prima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata. La Corte ha ricordato sul punto come il bilanciamento tra circostanze di segno diverso abbia assunto il ruolo di regola generale solo nel 1974, mentre in precedenza, in caso di presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, veniva operata un'applicazione separata di aumenti e diminuzioni di pena. Inoltre, anche dopo la riforma ricor-

MASSIME PENALI a cura di Edda Barbero

SPESE LEGALI LIQUIDATE ALLA PARTE CIVILE SEMPRE ESECUTIVE, ANCHE IN PRIMO GRADO

Trib. Roma, sent. 1.10.2018 n. 18527

Sulla scorta di un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., n. 4908 del 31 gennaio 2013), il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18527 del primo ottobre 2018, ha ribadito l'applicabilità dei principi civilistici alle statuizioni inerenti le spese processuali - contenute nella sentenza di condanna penale di primo grado - liquidate in favore della parte civile.

Nella sentenza indicata in epigrafe, infatti, il giudice di merito ha precisato che, consistendo le spese processuali liquidate dal giudice penale in vere e proprie statuizioni di natura civilistica che trovano la propria origine all'interno di un processo, esse sono immediatamente esecutive a norma dell'art. 282 c.p.c. anche ove la sentenza di condanna penale di primo grado non sia ancora passata in giudicato.

In relazione alla condanna di natura civile pronunciata dal giudice penale, dunque, trovano applicazione le norme processuali civili anche a fronte di una sentenza di primo grado non ancora irrevocabile.

data, il legislatore ha più volte introdotto un regime differenziato per aggravanti ritenute particolarmente significative, sottraendole in tutto od in parte al giudizio di comparazione con eventuali attenuanti (tra l'altro in epoca recente con l'introduzione dell'art. 69-bis c.p.). La Consulta ha inoltre evidenziato come le valutazioni sulla dosimetria della pena appartengono al legislatore, attraverso la riserva di legge sancita nell'art. 25 Cost., e solo in caso di trattamenti sanzionatori manifestamente sproporzionati, la stessa è intervenuta a riequilibrare la risposta sanzionatoria dell'ordinamento. In conclusione, venendo a risolvere le questioni sollevate, la Corte costituzionale ha affermato che "avendo il legislatore introdotto un'attenuante a effetto speciale legata all'apporto casuale del colpevole, non è irragionevole che, quando la valutazione sia limitata all'alternativa dell'efficacia "esclusiva", o non esclusiva, della condotta del colpevole, l'attenuante non possa essere bilanciata con le aggravanti "privilegiate" e segnata, quanto al reato di omicidio stradale (nel giudizio a quo innanzi al GUP Tribunale di Roma), con l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589-bis cod. pen. per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica oltre la soglia di cui all'art. 186, comma 2, lettera c) cod. strada, e, quanto al reato di lesioni personali gravi (nel giudizio a quo innanzi al Tribunale di

Torino), con l'aggravante di cui al quinto comma, numero 2), dell'art. 590-bis cod. pen. per aver attraversato un'intersezione stradale con il semaforo disposto al rosso. Rientra nella discrezionalità del legislatore, esercitata non irragionevolmente, graduare l'effetto diminutivo della pena di questa attenuante a effetto speciale in riferimento alle menzionate aggravanti "privilegiate" allorché ricorra un generico concorso della colpa della persona offesa o di altre concause che rendono non esclusivo l'apporto causale dell'azione o dell'omissione del colpevole".

La seconda questione di legittimità costituzionale, incentrata sull'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca, è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non dovendo il giudice rimettente fare applicazione della norma censurata (art. 222 comma 3-ter cod. strada), ma solo di quella presupposta, concernente la revoca della patente, sulla quale i dubbi di legittimità costituzionale hanno invece trovato conferma.

La Corte, infatti, in accoglimento della terza questione, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle

parti per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali gravi o gravissime) c.p., il giudice abbia la possibilità di applicare, in alternativa alla revoca della patente, la sospensione della stessa, nel caso non ricorrano le circostanze aggravanti previste dai commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

La Consulta ha in altri termini ritenuto che l'automatismo sanzionatorio della revoca della pa-

tente sia ragionevole nelle più gravi ipotesi descritte al secondo e terzo comma dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (ipotesi aggravate dalla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o in specifiche situazioni di stato di ebbrezza alcolica), mentre per le fattispecie non aggravate l'automatismo della sanzione amministrativa accessoria non si giustifica e deve cedere alla valutazione discrezionale e individualizzante del giudice.

Le prime ricadute pratiche di tale sentenza si stanno già verificando e, ad esempio, il Tribunale di Ivrea, in un caso di lesioni personali stradali gravi, nel quale la persona offesa aveva riportato una prognosi di 60 giorni di guarigione e il guidatore non era sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti né in stato di ebbrezza e aveva prontamente soccorso il ferito, ha applicato la sospensione della patente per due mesi in luogo della revoca della patente.

L'intervento della Consulta in tale materia appare l'ennesimo caso in cui elementi di ragionevolezza vengono introdotti dal Giudice delle leggi su un tessuto normativo spesso irragionevole.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

L'avvocato concorre nella falsa testimonianza

di Paolo Pavarini

L'eccesso di confidenza e, forse, di autorevolezza nel contatto informale col teste può causare seri guai all'avvocato. Lo rammenta la Corte di Cassazione in una recente sentenza che ha confermato la condanna inflitta ad un avvocato per concorso nella falsa testimonianza resa da un teste in un procedimento a carico di un proprio cliente (Cass. Sez. VI Penale n. 10893/2019).

La vicenda presa in esame dal Supremo Collegio, riguarda un avvocato già indagato per altri reati e fatto oggetto di intercettazione ambientale nel proprio studio. Dalle operazioni di captazione, emergeva che il professionista aveva ricevuto una persona chiamata a deporre in un processo per violenza privata a carico di un proprio assistito e che il teste non avrebbe riferito in giudizio, contrariamente al vero, che l'imputato aveva utilizzato un'arma per minacciare la parte lesa.

La deposizione poi resa secondo quanto concordato, ha comportato la condanna per il reato di falsa testimonianza non solo a carico del teste ma anche, a titolo di concorso morale, a carico del detto avvocato. L'analisi della conversazione intercorsa in studio tra quest'ultimo ed il futuro testimone ha condotto i Giudici di me-

IL CONSIGLIO DELL'AVVOCATO NON E' REATO

di Roberta Maccia

Cass. Pen. Sez. II, sent. 26.02.2019 n. 8452

La Suprema Corte esclude la configurabilità del concorso dell'avvocato nel reato di bancarotta per distrazione da parte dell'avvocato che indichi al cliente il mezzo per salvare i beni dalla garanzia dei creditori; è invece configurabile il concorso dell'avvocato in tale reato laddove il professionista programmi e gestisca lui stesso gli atti di distrazione, anche ingerendosi nella gestione dell'impresa del proprio cliente con ruolo funzionale alla realizzazione dell'illecito (nella fattispecie l'avvocato era stato inserito nell'assetto societario figurando a capo dell'area 'Finanza e Controllo', contribuendo così in maniera definitiva alla effettiva realizzazione della finalità illecita perseguita dal cliente).

rito a ritenere che il difensore avesse svolto opera di persuasione nei confronti del proprio interlocutore inducendolo a rendere la dichiarazione non veritiera.

Il Supremo Collegio ha respinto ogni censura alla condanna, riaffermando il principio in base al quale assume rilevanza penale ai fini della integrazione del contributo istigativo ogni condotta volta a conseguire il risultato del reato, costituito, nel caso in esame, dalla non veritiera deposizione resa al Giudice.

Il difensore, dunque, se induce taluno a fornire false notizie a favore del suo assistito all'autorità giudiziaria, può essere ri-

tenuto concorrente nel delitto di falsa testimonianza ex artt. 110 e 372 c.p., il che ci ricorda l'estrema delicatezza del rapporto tra l'avvocato ed il testimone e la necessità, se proprio il contatto non può essere evitato, di adottare adeguate cautele affinché l'atteggiamento del difensore non venga equivocato. Infatti, nel quotidiano esercizio della professione forense, non è infrequente il caso in cui, la persona chiamata a deporre in Tribunale, colta da comprensibile ansietà, si rivolga al difensore della parte per avere lumi sulle circostanze su cui verrà interpellato.

Non va trascurato, infine, che la necessità di

SOTTRARRE IL CELLULARE ALL'EX FIDANZATA PER MOTIVI DI GELOSIA INTEGRA IL REATO DI FURTO

di Alessio Pergola

Cass. Pen., Sez. V, 4 febbraio 2019 n. 5467

Nella sentenza in commento, i Giudici della Corte di Cassazione si sono interrogati in ordine alla possibilità di ritenere sussistente il "fine di profitto" nella condotta di un soggetto che si era impossessato della borsa dell'ex fidanzata per visionare i messaggi e le conversazioni presenti sul telefono cellulare.

Sul punto, infatti, erano emersi due diversi orientamenti volti ad attribuire al dolo specifico del reato di furto una interpretazione restrittiva ovvero estensiva.

Secondo il primo dei due citati orientamenti, il fine di profitto deve essere inteso come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità in-tesa in senso economico/patrimoniale.

Il secondo orientamento, invece, ritiene integrato il fine di profitto anche nel soddisfacimento di un bisogno di natura psichica e non meramente patrimoniale.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto integrato l'elemento del dolo specifico richiesto dall'art. 624 c.p. in quanto l'imputato avrebbe restituito la borsa ma non il cellulare, dimostrando di volere trarre profitto anche "in senso psichico", consistente nella possibilità di poter visionare le private conversazioni intrattenute dalla ex fidanzata.

svolgere indagini difensive può, talvolta, condurre l'avvocato a cercare un contatto col teste. In tali casi, è ancora più importante l'adozione di misure, quali ad esempio, verbalizzazione, registrazione, presenza all'incontro di collaboratori, atte a far sì che non possa inge-

nerarsi, né nell'interlocutore né nell'Autorità Giudiziaria che dovesse essere chiamata a valutare quanto accaduto durante l'incontro, la convinzione che il difensore ha cercato di condizionare a favore del proprio assistito, le dichiarazioni del testimone.

MASSIME PENALI a cura di Roberto Giordano

OMESSO VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO AI FIGLI NON E' SEMPRE REATO

Cass. pen., sez. VI, sent. 03/05/2019 n. 18572
Cass. pen., Sez. VI, sent. 11/01/2019, n. 1342

La Suprema Corte con le due pronunce in oggetto ha ristretto l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 570, co. 2 n. 2 c.p.

Soffermandosi in entrambi i casi sul concetto di mancata messa a disposizione dei mezzi di sussistenza, con la prima sentenza la Suprema Corte ha ribadito come tale nozione non sia riconducibile né a quella di mantenimento né a quella civilistica di alimenti, in quanto è ricompreso nel concetto di mezzi di sussistenza tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza vitale, come vitto e alloggio, ovvero gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana.

La Corte ha altresì precisato che il reato in questione ha ad oggetto una condotta diversa da quella prevista dall'art. 570 bis c.p., ove è punita la violazione degli obblighi civilistici derivanti da separazione o cessazione del matrimonio.

Sulla base di tale premessa, il Supremo Collegio ha ritenuto che non viola l'art. 570, co. 2 n. 2, il genitore che, pur omettendo di versare l'assegno di mantenimento previsto per i figli, assicura agli stessi una vita dignitosa, mettendo a disposizione la casa familiare e impegnandosi a pagare loro le vacanze e le rette scolastiche.

Partendo dalle medesime premesse, con la seconda pronuncia la Suprema Corte ha invece stabilito che non fa man-

care i mezzi di sussistenza il genitore che omette di versare l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non inabile al lavoro, in quanto il concetto di "inabilità al lavoro" deve essere inteso sulla della definizione contenuta negli artt. 2 e 12 della L. n. 118/1971, ossia come totale e permanente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto insussistente il reato in questione in quanto il figlio non solo era maggiorenne, ma svolgeva altresì un lavoro part-time, sicché poteva dirsi esclusa qualsiasi inabilità al lavoro.

PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO: LEGITTIMO IL PROSCIOLIERE PRIMA DEL DIBATTIMENTO ANCHE COL DISSENSO DEL PM

Tribunale di Spoleto, sezione unica,
sentenza 8 gennaio 2019 n. 5

Con la pronuncia in questione, il Tribunale di Spoleto, discostandosi espressamente dall'indirizzo giurisprudenziale tracciato dalla Suprema Corte sul punto, ha ritenuto legittimo il proscioglimento dell'imputato prima del dibattimento ai sensi del comma 1 bis dell'art. 469 c.p.p. anche quando il Pubblico Ministero si oppone a tale definizione del procedimento. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che la disposizione in questione delinea una disciplina autonoma e distinta da quella prevista dal primo comma della medesima norma, ove si richiede, invece, espressamente l'audizione e la non opposizione sia del Pubblico Ministero che dell'imputato. Secondo il Tribunale di Spoleto, pertanto, il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, può emettere sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto anche a fronte del dissenso del Pubblico Ministero.

Sì all'amministratore di sostegno per rifiutare le trasfusioni

di Laura Peyra

Con l'ordinanza n. 12998/19 la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da una coppia di coniugi avverso il decreto in data 19/7/16 della Corte d'Appello di Genova, che a Sua volta confermava il provvedimento del Giudice di Pace di Genova del 1/8/15.

Entrambe le pronunce oggetto di gravame, valutate la piena capacità del ricorrente, rilevavano come il diritto di rifiutare determinate terapie – nel caso di specie trasfusioni di sangue – fosse al di fuori dell'ambito di applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, istituto comunque non applicabile al caso di specie in considerazione della ritenuta capacità di intendere e di volere del soggetto richiedente.

I coniugi, entrambi testimoni di Geova,

avevano infatti chiesto che la moglie peraltro già designata con scrittura privata e con procura speciale autenticata, venisse nominata amministratore di sostegno del marito ex art. 404 e segg. c.c., essendo il medesimo affetto da una gravissima patologia (malformazione artero - venosa) comportante emorragie continue, di tale gravità che in caso di shock emorragico non potrebbe in alcun modo manifestare il proprio dissenso alla terapia trasfusionale.

La Suprema Corte, rilevata in via pregiudiziale l'irrelevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso per amministrazione di sostegno, della sopravvenuta L. 22 dicembre 2017, n. 219, poiché entrata in vigore solo il 31 gennaio 2018, ossia dopo la proposizione della domanda di amministrazione di so-

stegno da parte dei ricorrenti, e non avendo la legge efficacia retroattiva, osserva che l'applicazione dell'amministrazione di sostegno presuppone la sussistenza di una ipotesi nella quale una persona sia priva, in tutto o in parte, di autonomia – non solo a cagione di una infermità di mente, come nel caso dell'interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.c. – bensì anche per una qualsiasi altra "infermità" o "menomazione fisica", anche parziale o temporanea, che lo ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. Per il che, il Giudice – in siffatta ipotesi, corrispondente allo schema normativo di cui all'art. 404 c.c. – è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno poiché la discrezionalità attribuita dalla norma ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione), e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi.

Nel caso in esame la Suprema Corte di Cassazione sottolinea come la nomina dell'amministratore di sostegno è stata compiuta da parte del marito proprio sulla base del paradigma normativo fissato dall'art. 408 c.c., 1° c., che prevede che "l'amministratore di sostegno può essere designato (...) in previsione della propria eventuale futura incapacità".

A questo proposito la Corte di legittimità, richiamato il contenuto dell'art. 32 della Costituzione nella parte in cui prevede che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che, in ogni caso, "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana", ribadisce che in tema di attività medico-sanitaria, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegue il sacrificio del bene

LA MAMMA DEVE RISARCIRE IL FIGLIO MINORE SE GLI HA IMPEDITO DI VEDERE IL PADRE

di Chiara Cogno

Cass. Civ. Sez. I,
ord. 17.05.2017 n. 13400

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 13400/2019 ha rigettato il ricorso con il quale è stato impugnato un decreto della Corte d'Appello di Torino contenente una statuizione insolita, innovativa e fonte di sicura soddisfazione per i molti padri separati che hanno difficoltà a vedere regolarmente i propri bambini, nella stragrande maggioranza dei casi collocati prevalentemente presso l'abitazione materna.

Si è infatti verificato che la sempre attenta e scrupolosa Corte d'Appello di Torino, in applicazione dell'ingiustamente trascurato art. 709 ter c.p.c., ha condannato la madre a risarcire € 5.000,00 al figlioletto per i danni a lui provocati per la lesione del diritto alla bigenitorialità esistente tra i coniugi a seguito della separazione.

Dagli atti di causa si evince infatti che il padre nell'arco di oltre due anni ha potuto incontrare il figlio solo tre volte malgrado gli accordi prevedessero ben più ampia modalità di frequentazione. Nel caso in oggetto la Corte d'Appello ha ritenuto provato un atteggiamento ostruzionistico posto in essere dalla madre, oltre che il disagio, le sofferenze e i conflitti derivanti al minore dall'atteggiamento materno.

Le misure anche patrimoniali previste dal menzionato art. 709 ter c.p.c. sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dall'Autorità Giudiziaria in "caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento".

Forse una maggiore assiduità da parte della Magistratura nel ricorrere alle previsioni patrimoniali menzionate potrebbe rammentare alla madre che è anche diritto dei figli minori incontrare con regolarità il padre con il quale non convivono.

ASSEGNO DIVORZILE PREVISTO ANCHE PER LA PARTE PIU' DEBOLE DELLA COPPIA OMOSESSUALE

di Chiara Cogno

Trib. Pordenone, ord. 13.03.2019

Con l'ordinanza in data 13/3/2019 il Tribunale di Pordenone si è pronunciato in ordine alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile periodico proposta da una delle due componenti di una coppia di Signore unite civilmente dal 2016 in regime patrimoniale di separazione dei beni, in applicazione della legge sulle unioni civili n. 76/16 – cosiddetta Legge Cirinnà. La nuova normativa, che equipara in massima parte l'unione civile al matrimonio, consente di richiedere direttamente il divorzio omettendo la fase di separazione. Il Tribunale di Pordenone ha accolto l'istanza patrimoniale proposta dalla componente della coppia economicamente più debole applicando: "anche per ragioni di pari trattamento, costituzionalmente orientato, all'assegno a seguito dello scioglimento dell'unione civile le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile".

Nel caso di specie è risultato evidente documentalmente lo squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Ma il Tribunale ha ritenuto di valorizzare anche la fase di convivenza "di fatto" prima della celebrazione dell'unione civile in quanto la coppia solo con la promulgazione della legge Cirinnà ha potuto "legalizzare" il proprio rapporto, non essendo possibile in epoca precedente contrarre in Italia tra loro una qualsiasi forma di "matrimonio", e dunque, nella quantificazione dell'importo dell'assegno, è stato considerato anche il periodo di convivenza precedente al 2016, oltretutto la perdita di chance per avere la Signora economicamente più disagiata abbandonato la propria precedente occupazione lavorativa per un nuovo e più modesto impiego presso la città prescelta per la convivenza con la compagna.

della vita".

Il medico ha in ogni caso il dovere di verificare che il rifiuto del paziente sia informato, autentico ed attuale ma se il rifiuto alla terapia presenta dette caratteristiche non sussiste la possibilità di non rispettarlo.

In tal senso si esprime, rammenta il Supremo Giudice, le fonti giuridiche sovranazionali quali la Corte di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione di Oviedo, la Risoluzione del Parlamento Europeo 18/12/08, la Convenzione di New York ratificata con L. 3/3/09 n. 18.

Alla luce delle esposte considerazioni la Suprema Corte di Cassazione, contrariamente a quanto deciso dalla Corte d'Appello, ha ritenuto che – attraverso la scelta dell'amministratore da parte del beneficiario – sia possibile esprimere, nella richiesta di amministrazione di sostegno – ai sensi del combinato disposto

degli artt. 406 e 408 c.c. – proprio l'esigenza che questi esprima, in caso di impossibilità dell'interessato, il rifiuto di quest'ultimo di determinate terapie; tale esigenza rappresenta la proiezione del diritto fondamentale della persona di non essere sottoposto a trattamenti terapeutici, seppure in via anticipata, in ordine ad un quadro clinico chiaramente delineato.

Detta pronuncia, ampiamente esplicativa ed esaurientemente dirimente in ordine agli aspetti pratici del dettato normativo, apre la via ad ulteriori ambiti di possibile applicazione della norma in presenza di sussistenza di svariate patologie le quali, pur essendo all'attualità il ricorrente perfettamente in grado di intendere e volere, potrebbero precludere imprescindibili e vitali decisioni future.

Il tutto senza invadere l'ambito della materia regolata dalla richiamata L. 22/12/2017 n. 219.